



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N.9 DEL 26/02/2024

OGGETTO: Modifiche Temporanee alla circolazione stradale sul territorio di Marciano della Chiana il giorno 03 Marzo 2024 per consentire lo svolgimento della gara podistica denominata Trofeo “Il Fanfulla”.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta inoltrata in data 23.02.2024 con Prot. n. 1255 a cura della Società sportiva Atletica Sestini Fiamme Verdi Arezzo riferita allo svolgimento di gara podistica denominata Trofeo “Il Fanfulla” che si terrà il giorno 03 Marzo 2024 dalle ore 07:30 alle ore 13:00 circa all’interno del territorio del Comune di Marciano della Chiana;

Visto il programma dell’evento in questione e del percorso in allegato alla domanda di cui sopra;

Acquisito il tracciato, consistente in un percorso della lunghezza di circa 4 km da percorrere per tre volte articolato come di seguito:

- Partenza da Piazza Fanfulla, Via S. Tani, Via Piave, Via S. Piero, Via Fornaci, Via Barbuti, Via Molino, e arrivo al punto di partenza.

Valutato che il percorso della competizione ricade su strade di competenza comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire Nulla Osta al Passaggio da parte della provincia di Arezzo;

Preso Atto della comunicazione inoltrata alla Questura di Arezzo in relazione alla manifestazione di cui sopra;

Vista la comunicazione inerente il Piano di Sicurezza per la manifestazione in oggetto;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni sportive sus trade o aree pubbliche ai sensi dell'art. 9 D. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni rilasciata dal competente servizio;

Vista la Concessione all’occupazione del Suolo Pubblico rilasciata dal competente Servizio;

Ritenuto, in ordine alla richiesta e all'autorizzazione di cui sopra di dover disporre, per il tempo strettamente necessario, l’adozione di provvedimenti temporanei, tesi alla sicurezza della circolazione, compresa anche la sospensione della circolazione nei tratti di strada interessati dalla corsa podistica ove fossero ritenuti necessari per motivi di incolumità pubblica ed in relazione alle esigenze della circolazione, nonché alle

caratteristiche strutturali delle strade;

Considerato che non vi sono problematiche ostative a limitazioni temporanee;

Preso Atto che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1°,2°,4° nonché quelli previsti dall'art. 7, salvo quanto disposto dal comma 3° del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover garantire il regolare svolgimento della manifestazione di cui sopra e di dover assumere provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Valutato che per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario regolamentare la circolazione stradale procedendo all'emissione della presente ordinanza;

Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati i decreti del Sindaco n. 1 del 04.01.2023 e n. 2 del 05.01.2023 con i quali viene conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Polizia Municipale e di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa di questo Ente;

ORDINA

PER IL GIORNO 03 MARZO 2024 L'ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

- dalle ore 07:30 alle ore 13:00 divieto di transito all'interno di tutto il centro storico di Marciano Della Chiana;
- dalle ore 07:30 alle ore 13:00 divieto di sosta con rimozione forzata sulla Piazza Fanfulla;
- dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e comunque fino a fine evento, per il tempo strettamente necessario, l'adozione di provvedimenti temporanei, tesi alla sicurezza della circolazione, compresa anche la sospensione della circolazione nei tratti di strada interessati dalla gara podistica e nelle vie limitrofe di collegamento, ove fossero ritenuti necessari per motivi di incolumità pubblica ed in relazione alle esigenze della circolazione con la specifica chiusura delle seguenti vie:

Sante Tani, Via Piave, Via S. Piero, Via Fornaci, Via Barbuti, Via Molino come da segnaletica verticale posto in loco e come da segnalazioni manuali a cura degli organi di polizia stradale addetti alla viabilità;

Che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, dal momento in cui è esposta la segnaletica e dalle segnalazioni degli addetti alla viabilità e delle forze dell'ordine e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

COMUNICA

Che:

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale inoltre, sono autorizzati ad adottare ulteriori provvedimenti riguardo la circolazione e la sosta dei veicoli, per particolari ed impreviste esigenze, compresa la rimozione degli stessi, mentre il medesimo organo è incaricato della esecuzione della presente specifica ordinanza che sospende, ad ogni effetto di legge, qualsiasi

altro provvedimento in materia, nelle ore e nei giorni suddetti, con l'obbligo di apposizione in loco di idonea segnaletica;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica con compiti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati del rispetto della presente e specifica ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termini di Legge;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Che le prescrizioni della presente specifica ordinanza, saranno rese pubbliche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line di questa amministrazione raggiungibile al seguente indirizzo

web:

https://portale.comune.marcianodellachiana.ar.it/openweb/albo/albo_pretorio.php

**RESPONSABILE DI AREA
GIAN LUCA FABBRIZZI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005